



# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Roma, 22, C.A.P. 05010

FAX 075 875407 - TEL. 075 875123

e mail vigili@comune.sanvenanzo.tr.it

Prot. 3908

San Venanzo (Tr), li 16.8.2017

ORDINANZA N. 31/17

**Oggetto: Presentazione valutazione stato di conservazione o piano di bonifica per coperture in cemento amianto.**

## IL SINDACO

- Preso atto della presenza di stabili con copertura in amianto in San Venanzo, Loc. Ripalvella, Voc. Casalino, in immobili censiti al catasto di questo Comune al Fgl. 91, Part. 276;

- Rilevato che i predetti capannoni sono di proprietà [redacted], in persona del legale rapp.te p.t. [redacted], ed ivi residente in [redacted];

- Vista la nota della USL Umbria 1 prot. 94052-17 del 10.7.2017, con la quale la predetta Usl Umbria 1 richiedeva al Comune di San Venanzo l'emissione di un provvedimento nei confronti del [redacted], quale proprietario del capannone cunicolo, dell'annesso agricolo, della rimessa attrezzi e della cisterna per accumulo acqua siti in San Venanzo, Fraz. Ripalvella, Voc. Casilino, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, volto ad ordinare al medesimo:

1) «di presentare entro 30 (trenta) giorni la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto delle coperture del capannone cunicolo, della rimessa attrezzi, dell'annesso agricolo e del serbatoio d'accumulo acqua;

2) oppure di presentare entro 30 (trenta) giorni il previsto piano di lavoro per la bonifica, tramite rimozione, delle coperture degli annessi di proprietà in oggetto e del serbatoio d'accumulo acqua costituiti da materiale contenente amianto»;

- Ritenuto, quindi, di dover provvedere secondo il giudizio espresso dall'Usl Umbria 1;

- Vista la legge 27.3.1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

- Vista il D.M. 6.9.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, co. 3 e dell'art. 12, co. 2 della legge 27.3.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

- Visto il D. Lgs. n. 152/2006;

- Atteso che si deve procedere alla rimozione e bonifica di che trattasi, vista la pericolosità per la salute pubblica;

- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

## ORDINA

[redacted]  
quale proprietario del capannone cunicolo, dell'annesso agricolo, della rimessa attrezzi e della cisterna per accumulo acqua siti in San Venanzo, Fraz. Ripalvella, Voc. Casalino le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, **di presentare entro 30 (trenta) giorni a far data dal ricevimento della presente:**

a) la valutazione dello strato di conservazione del materiale contenete amianto delle coperture del capannone cunicolo, della rimessa attrezzi, dell'annesso agricolo e del serbatoio d'accumulo acqua, ovvero, alternativamente

b) il previsto piano di lavoro per la bonifica, tramite rimozione, delle coperture degli annessi di proprietà in oggetto e del serbatoio d'accumulo acqua costituiti da materiali contenenti amianto.

Si ricorda che qualsiasi intervento di bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere affidato a ditta specializzata, iscritta all'Albo dei bonificatori ambientali (categoria 10) in conformità a quanto previsto dal titolo IX, capo III, D. Lgs. 81/2008, ed eseguito previo acquisizione di idoneo titolo edilizio abitativo.

#### AVVISA

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione Comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

#### AVVISO INOLTRE

- che ai sensi dell'art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
  - che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
  - che ai sensi dell'art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:
- a) l'Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
  - b) il responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mortaro, Responsabile dell'Area Tecnica;
  - c) Presso l'Ufficio dell'Area Tecnica, LL.PP.E Urbanistica, nonché presso l'Ufficio di Polizia Municipale, può essere presa visione degli atti.

#### DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;
- venga notificata ~~\_\_\_\_\_~~;
- venga trasmessa a:
  - a) USL Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione U.O.S Igiene e Sanità Pubblica Media Valle del Tevere;
  - b) Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;
  - c) Arpa Umbria;
  - d) Ufficio di Polizia Municipale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Sindaco

(Marsilio Marinelli)  
  
